



STATUTO DI "VAL SQUARANTO APS"

ART. 1 (Denominazione, Sede e Durata)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "VAL SQUARANTO APS", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apàrtitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" Potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale in Via Castel Montorio n.10 - 37141 Verona.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 (Statuto e Regolamento)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia e Interpretazione dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
2. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.
 - b. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa organizzando attività di promozione del territorio della Val Squaranto: dalle sue peculiarità territoriali a quelle agroalimentari; delle sue attività produttive a quelle turistiche; dai siti storici alla produzione culturale in genere.



2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
- a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. f);
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. i);
 - c. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (rif. D.Lgs.117/2017, art.5, lett. z).

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a. Attività di promozione e valorizzazione del territorio incluso nei confini della Val Squaranto con particolare attenzione:
 - alla vocazione alla coltura vitivinicola, olivicola ed agricola in genere;
 - alle attività agroalimentari connesse e relative produzione/commercializzazione delle specialità enogastronomiche;
 - a tutti i prodotti tipici delle tradizioni artigianali;
 - all'incentivare le offerte turistiche dei luoghi storici, culturali e naturalistici del territorio della Val Squaranto integrate alle attività ricettive e di ristorazione: al fine di accrescerne cultura e prestigio creando prospettive di sviluppo economico per il territorio.
- b. Promozione della visita ai luoghi di produzione, ai vigneti ed agli uliveti, alle cantine ed ai frantoi delle aziende presenti nella Val Squaranto, nonché alle esposizioni e ai musei sul vino e sull'olio, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle aziende vitivinicole ed olivicole ivi compresa la raccolta didattica, i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole ed olivicole aziendali e degli oggetti e materiali ad esse attinenti.
- c. Attività di promozione delle diverse realtà attive sul territorio, anche tramite collaborazioni con terzi soggetti, privati e pubblici.
- d. Promuovere eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere territoriale, nazionale ed internazionale, anche costituendo o partecipando alla costituzione di associazioni temporanee, reti di imprese o società consortili aventi le medesime finalità.
- e. Porre in essere le attività che contribuiscono all'attuazione delle politiche provinciali e regionali dell'enoturismo e dell'oleo turismo e del turismo in genere favorendo l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione Europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione vitivinicola ed olivicola cooperando allo sviluppo delle medesime.
- f. Attuare, in Italia e all'estero, tutte le attività strumentali alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo associativo, collaborando con soggetti pubblici e privati ai fini dell'espletamento delle attività medesime, inclusa la predisposizione e la realizzazione di programmi di ricerca, di analisi e promozione dei consumi, di comunicazione e pubblicità.
- g. Svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, pubblicitarie ed editoriali correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio. Potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti pubblici o privati, in Italia e all'estero, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di serietà, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 **(Ammissione)**

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche e/o le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea dei Soci comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che l'assemblea dei soci rivaluti la richiesta in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
 2. Hanno il diritto di
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - e. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea dei Soci.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. E' prevista la possibilità di appello entro 30 giorni.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. Assemblea degli associati
 - b. Consiglio Direttivo
 - c. Presidente
 - d. Organo di controllo (Organo Eventuale)
 - e. Organo di revisione (Organo Eventuale)

ART. 10
(L'assemblea degli associati)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e degli aderenti e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire:
 - a. mediante avviso affisso nella sede dell'associazione;

- b. a mezzo lettera, fax, e-mail, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Tanto quanto nell'assemblea ordinaria, quanto in quella straordinaria è ammessa la l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11 **(Compiti dell'Assemblea)**

1. L'assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - disciplina l'ammissione degli associati;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 **(Assemblea ordinaria)**

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. E' eletto dall'assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati tra i propri associati.
4. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. amministra l'associazione,
 - b. determina l'importo della quota associativa,
 - c. attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - d. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - e. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - f. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - g. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo

ART. 15
(Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'Assemblea dei Soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - e. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
(Personale retribuito)



associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
1. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

22/01/22
Reg. Imp. di Verona
a data del timbro e calcolata
posto a lato
Atti Privati Serie 3 N° 2556/2022
Liquidati 360,00

IL FUNZIONARIO
[Signature]